



COMUNE DI FONTANILE

Provincia di Asti

✉ Piazza San Giovanni Battista n. 1 - C.A.P. 14044 – ☎ (+39) 0141.739100 FAX (+39) 0141.739371
E-MAIL protocollo@comune.fontanile.at.it – fontanile@cert.ruparpiemonte.it

Prot. n. 1930

Ordinanza n. 09/2019

ORDINANZA PER LA MANUTENZIONE DI FOSSI, RIPE E CANALI DI PROPRIETA' PRIVATA PRESENTI NEL TERRITORIO COMUNALE.

IL SINDACO

PREMESSO che:

- il territorio del Comune di Fontanile risulta particolarmente vulnerabile ai rischi derivanti da fenomeni meteorologici intensi e/o persistenti durante tutto l'anno con conseguenti possibili allagamenti, con pericolo di grave pregiudizio per la viabilità e la sicurezza di persone e cose;
- la vulnerabilità del territorio è spesso aggravata dalla inadeguata gestione e dalla scarsa o assente manutenzione dei fondi limitrofi alle strade e delle aree di pertinenza di fabbricati, le cui acque superficiali, molte volte non adeguatamente regimate e correttamente convogliate, in occasione di precipitazioni piovose defluiscono liberamente trasportando vegetazione e detriti, ostruendo le vie di normale deflusso delle acque, provocando allagamenti e fenomeni di instabilità con smottamenti di terreno determinando, pertanto, conseguenti disagi e situazioni potenzialmente pericolose;
- al fine di prevenire il rischio idrogeologico nel territorio comunale, occorre garantire un corretto deflusso e smaltimento delle acque tramite la realizzazione di idonea rete di regimazione;
- è necessario provvedere da parte dei proprietari, con periodicità, alla manutenzione dei suoli di proprietà privata, ivi compresi i fossi, le opere di regimazione delle acque meteoriche, ivi compresi i fossi laterali delle strade comunali delle strade comunali e/o vicinali, di proprietà privata, nonché alla rimozione di qualsiasi ostacolo, comprese eventuali frane, allo scopo di mantenere il corretto regime di scolo delle acque onde evitare danni al sistema viario ed idraulico del territorio comunale e pregiudizio a cose o persone derivanti dagli straripamenti delle acque non opportunamente canalizzate;
- gli artt. 29 – 31 - 32 e 33 del nuovo Codice della Strada, D.Lgs. n. 285/1992 e s.m.i., impongono di eseguire opere finalizzate alla completa ripulitura dei fossi dalle erbe e da qualsiasi ostacolo e impedimento, di provvedere alla pulizia ed all'esecuzione di lavori su fossi di scolo finalizzati ad impedire ristagni o rallentamenti, nonché alla pulizia dei tratti intubati di tombini e dei passi carrabili,

con eventuale sostituzione delle opere che presentano sezione idraulica insufficiente a smaltire la portata del fosso;

- ai sensi dell'art. 12 del R.D. n. 523/1904, i proprietari di fondi laterali alle strade comunali e rurali e tutti i proprietari frontisti di fossi, rii e corsi d'acqua in genere, devono provvedere all'esecuzione delle opere di tutela del territorio;
- gli artt. 913, 915, 916 e 917, 1042, 1090 del Codice Civile, dispongono in merito allo scolo delle acque, alla riparazione di sponde ed argini, alla rimozione degli ingombri in fossi ed altri alvei, agli obblighi inerenti all'uso di corsi contigui a fondi altrui, nonché alla manutenzione dei canali;

RAVVISATA la necessità di adottare un'ordinanza estesa all'intero territorio comunale che prescriva l'esecuzione da parte dei proprietari frontisti di interventi manutentori atti ad evitare situazioni di allagamento, di mancato deflusso delle acque e degli scarichi;

VISTO il D.Lgs 18.08.2000 n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";

ORDINA

Ai proprietari o conduttori a qualsiasi titolo dei terreni frontisti di strade comunali e/o vicinali e di fondi agricoli in genere e, comunque, a tutti i proprietari di terreni a qualsiasi uso destinati ed a coloro che per patto contrattuale siano a qualunque titolo conduttori o fruitori degli stessi, **a provvedere in via eccezionale entro 30 giorni dalla data di pubblicazione della presente ordinanza** e comunque ciclicamente entro il 30 aprile di ogni anno:

- a) alla completa ripulitura dei fossi dalle erbe e da qualsiasi ostacolo e impedimento;
- b) alla sagomatura, a giusta misura, della sezione trapezoidale dei fossi di scolo con quote adeguate alla portata di acqua che devono smaltire, con particolare attenzione al livello di scorrimento, in modo tale da impedire ristagni o rallentamenti;
- c) a ripulire, nei tratti intubati, i tombini ed i ponticelli dei passi carrabili con eventuale sostituzione delle opere che presentano sezione idraulica insufficiente a smaltire la portata del fosso;
- d) nel corso dello svolgimento di lavorazioni agricole di fondi confinanti con strade (pubbliche od anche private ad uso o transito pubblico) ad eseguire le necessarie operazioni mantenendo una distanza di almeno 2,00 metri dal ciglio del fosso;
- e) nel caso in cui, durante le lavorazioni agricole, dovesse essere ostruito un fosso o canale posto al confine della proprietà, a ripristinare immediatamente il regolare deflusso dello stesso;
- f) a mantenere i fossi ed i canali presenti lungo le strade private e pubbliche, quelli all'interno delle proprietà, quelli in confine tra proprietà private, per i quali è stabilito il divieto di eliminazione senza che sia predisposto adeguato sistema scolante alternativo al fosso o scolo soppresso;

AVVERTE

- a) Che l'inosservanza delle suelencate prescrizioni comporterà, fatte salve le norme penali, l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dal D.Lgs. n. 267/2000, art. 7 bis e s.m.i. (da € 25,00 ad € 500,00), dal Codice della Strada (da € 143,00 ad € 639,00) o da altre disposizioni regolamentari o di legge;
- b) Tutti coloro che hanno l'obbligo giuridico di provvedere a quanto sopra descritto che, qualora non dovessero adempiere entro il termine indicato per l'esecuzione dei lavori, gli stessi potranno essere eseguiti d'ufficio e le relative spese saranno poste a carico degli inadempienti, oltre alle sanzioni di Legge;
- c) Qualsiasi danno dovesse verificarsi a causa del mancato adempimento dei lavori descritti nella presente ordinanza sarà direttamente posto a carico degli inadempienti, unitamente a tutte le spese che verranno sostenute in merito da questa Amministrazione;

DISPONE

La pubblicazione della presente Ordinanza all'Albo Pretorio Comunale e l'immediata diffusione della presente mediante affissione nei luoghi pubblici, sul sito internet del Comune e comunicata alle associazioni locali degli agricoltori, affinché ne diano comunicazione agli iscritti operanti nel territorio comunale.

INFORMA

Che l'amministrazione competente è il Comune di Fontanile;

Che ai sensi dell'art.5, terzo comma, della legge 241/90 il responsabile del procedimento è l'arch. Daniela Di Bernardo – Tecnico Comunale;

Che ai sensi dell'art. 3, quarto comma, della legge 241/90, contro la presente Ordinanza è ammesso, nel termine di 60 giorni dalla notificazione, ricorso al Tribunale amministrativo regionale di Venezia (Legge n. 1034 del 06.12.1971) oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, da proporre entro 120 giorni dalla notificazione (D.P.R. n. 1199 del 24.11.1971)

Fontanile, lì 09 agosto 2019



IL SINDACO
Sandra Balbo

Firmato digitalmente da: BALBO SANDRA
Motivo: firma digitale
Luogo: Fontanile
Data: 09/08/2019 10:33:52